



**PARERE MOTIVATO
n. 18 del 20 febbraio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura Suap, per la realizzazione di un fabbricato da realizzarsi in via Castellana Ditta Castellana srl. Comune di Scorzè (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proprietaria con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 495131, 493665, 493875, 493880, 493883, 493891, 493888, 495873 del 27.11.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettività alla Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura Suap, per la realizzazione di un fabbricato da realizzarsi in via castellana nel Comune di Scorzè, Ditta Castellana s.r.l. Successivamente, in data 20.02.18, è pervenuta via mail il Verbale di CdS Istruttoria del 19.12.17.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.27074 del 21.12.17 assunto al prot. reg. al n.535371 del 21.12.17 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.36 del 4.01.18 assunto al prot. reg. al n.4503 del 5.01.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.2678 dell'11.01.18 assunto al prot. reg. al n.11586 dell'11.01.18 di ARPAV;
- Parere del 12.01.18 assunto al prot. reg. al n.12546 del 12.01.18 dell'ULSS3,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 318/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un nuovo fabbricato per l'ampliamento in corpo staccato dell'attività produttiva esistente della ditta Artclima S.r.l., con relative opere di urbanizzazione su lotto di proprietà, situato lungo la S.R. 245 Castellana nel Comune di Scorzè, mediante procedura SUAP ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 55/2012. Si evidenzia che ove ha sede la ditta non vi è spazio per l'ampliamento in progetto, come sostenuto dal tecnico comunale e ribadito anche in sede di CdS del 19.12.17, oltre alla necessità di consentire ad una ditta già insistente sul territorio comunale di poter ampliare la propria offerta commerciale, anche nell'ottica di un miglioramento organizzativo e gestionale dell'azienda. Allo stato attuale l'area in oggetto è adibita ad uso agricolo ed il vigente PRG classifica l'area su cui è prevista la realizzazione dei fabbricati come Z.T.O. "E.2" che dovrà diventare di tipo commerciale. Si prevede, altresì, la realizzazione di opere complementari, quali la pista ciclabile di collegamento, riordino della viabilità interna, accessibilità all'area e la realizzazione di un bacino di laminazione nella parte Nord per sistema di gestione delle acque. Per quanto riguarda la matrice Traffico veicolare, il Valutatore nel RAP fa presente che con *"La realizzazione delle opere previste dal Progetto costituente variante urbanistica esaminato comporterà sicuramente un aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie presenti nell'intorno dell'area da esso interessata."* L'area di



Progetto infatti è adiacente alla S.R. n. 245 "Castellana" (che ne delimita il confine Sud), che costituisce la principale via di comunicazione e collegamento tra l'area veneziana (Mestre-Venezia) e l'alto trevigiano (Castelfranco Veneto). Si tratta di un'area fortemente alterata sia dalla presenza di attività umane di diverso tipo sia dalla presenza di infrastrutture viarie di primaria importanza, che determinano importanti flussi di traffico. Il Valutatore nel RAP dichiara che "Tali vie di comunicazione risultano comunque attualmente adeguatamente dimensionate e adatte a sopportare anche carichi di traffico aggiuntivo, soprattutto in ragione del lieve aumento di traffico previsto e della futura realizzazione della variante alla S. R. n. 515 denominata "Tangenziale Sud di Scorzè"...Quest'ultima infrastruttura consentirà di sgravare le strade attraversanti il centro urbano di Scorzè di una considerevole quantità di traffico, soprattutto in capo alla S.R. n. 245, in particolare di tipo pesante. Ciò favorisce anche l'assorbimento di una parte dell'aumento determinato dalle previsioni di Progetto esaminato, soprattutto in merito agli autotreni." Si fa presente che è stata approfondita la questione flussi di traffico con apposita relazione specialistica riguardante lo "Studio di Impatto Viabilistico prodotto da Logit Engineering, allegato al Progetto esaminato". Si riportano le conclusioni dello Studio specialistico ..."Il presente documento ha analizzato l'impatto viabilistico correlato alla richiesta localizzazione di una nuova media struttura di vendita da realizzarsi lungo la SR245 – Via Castellana in comune di Scorzè (VE).

Lo stato attuale della viabilità è stato descritto grazie ad un preciso ed accurato rilievo automatico e manuale dei flussi veicolari che attualmente caricano la rete: a questi sono stati sommati i veicoli indotti generati dall'intervento.

Le valutazioni dei livelli di servizio sono state eseguite mediante un software microsimulativo, con riferimento sia agli stati di progetto che a quello attuale, manifestando, nei tre scenari, una sostanziale invarianza degli indicatori prestazionali globali.

L'analisi, sviluppata sulla base di ipotesi trasportistiche opportunamente ponderate, dimostra che a seguito della realizzazione della nuova struttura commerciale l'attuale rete infrastrutturale sarà in grado di assorbire agevolmente il traffico futuro previsto."

In sede di conferenza di Servizi del 19.12.2017, era emersa la necessità da parte dell'Ulss 3, per motivi legati alla salute umana, di prevedere "adeguate opere di mitigazione/barriere verdi in prossimità del confine del lotto oggetto di intervento con le abitazioni limitrofe esistenti...."

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 febbraio 2018, dalla quale emerge che la "Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura Suap - Ditta Castellana srl, per la realizzazione di un fabbricato per ampliamento in corpo staccato della ditta Artclima srl, in via Castellana in Comune di Scorzè", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VIncA 318/2017.

Si raccomanda, infine, per motivi legati alla salute umana, che vengano previste adeguate opere di mitigazione/barriere verdi, con funzione di zona a filtro, in prossimità del confine del lotto oggetto di intervento con le abitazioni limitrofe esistenti, in considerazione della localizzazione della nuova struttura tra edifici residenziali.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura Suap - Ditta Castellana srl, per la realizzazione di un fabbricato per ampliamento, in corpo staccato, della ditta Artclima srl, in via Castellana in Comune di Scorzè, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Scorzè, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Infine, si raccomanda, per motivi legati alla salute umana, che vengano previste adeguate opere di mitigazione/barriere verdi, con funzione di zona a filtro, in prossimità del confine del lotto oggetto di intervento con le abitazioni limitrofe esistenti, in considerazione della localizzazione della nuova struttura tra edifici residenziali.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masta

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine